

22384 / 15 ^{Au}

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 22/04/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO ROMIS
Dott. LUISA BIANCHI
Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
Dott. MARCO DELL'UTRI

SENTENZA
N. 910/2015
REGISTRO GENERALE
N. 36870/2014
- Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MM N. IL X 1960
MM N. IL X 1964

avverso la sentenza n. 23/2012 TRIBUNALE di ANCONA, del
12/04/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Pompeo Viole*
che ha concluso per *la rieducazione del condannato e la sua
reintegrazione sociale e la sua partecipazione alla vita
cittadina per il rispetto del nome
di famiglia*

Udito, per la parte civile, l'Avv. Trimboli Giuseppe che ha concluso
confermando conclusioni scritte e depositate nelle spese.
Udit i difensori Avv. Sai Graciano che ha concluso per
l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Ancona, con sentenza in data 12 aprile 2013, confermava la sentenza emessa dal giudice di pace di Ancona in data 31 maggio 2012 con cui **MM**, **MM** e **CM** erano stati condannati alla pena di euro 2.000,00 di multa ciascuno ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede per aver cagionato lesioni personali a **RA**, **SR**, **RMC**, **SF** e **SV**.

. Il fatto era stato commesso in Marcelli di Numana dal 27 luglio al 2 agosto 2006.

In particolare, in cooperazione tra loro, **CM** quale proprietario dell'immobile, **MM** e **MM** quali responsabili dell'agenzia immobiliare omonima, per colpa, consistita anche nell'omettere di pulire, disinfettare e bonificare i locali e gli arredi di un appartamento affittato per villeggiatura alla famiglia **R-S**, nonché di accertarsi che i locali medesimi fossero igienicamente abitabili, causavano lesioni personali lievi, consistite in entomodermatosi, alle predette parti offese le quali erano state punte dagli insetti (pulci, acari e simili) che si trovavano nei letti, negli armadi e in altre zone dell'appartamento suddetto.

2. Avverso la sentenza del tribunale proponevano ricorso per cassazione **MM** e **MM**.

3. **MM** svolgeva tre motivi di doglianza.

3.1. Con il primo motivo deduceva violazione di legge in considerazione del fatto che non era imputabile ad essa ricorrente colpa alcuna nell'aver affittato l'appartamento che era risultato infestato dagli insetti, tenuto conto che non sussistevano indizi di sorta apprezzabili ad occhio umano della presenza dei parassiti. Invero l'appartamento era stato fatto pulire a fondo da personale specializzato e non era esigibile che le pulizie si sostanziassero anche in un'opera di disinfestazione di tipo sanitario, attività che avrebbe presupposto uno stato di degrado dell'abitazione e comunque la consapevolezza della sussistenza di una situazione sanitaria pericolosa.

3.2. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione per travisamento delle prove, posto che dalle deposizioni testimoniali era emerso che le operatrici dipendenti dell'impresa di pulizia incaricata di pulire l'appartamento avevano proceduto, prima dell'arrivo degli inquilini, alla pulizia dell'alloggio lavando tutto, sbattendo e spolverando i materassi, mettendo i coprimaterassi e cuscini, lavando persiane, pavimenti, armadi, reti, stoviglie e controllando i materassi. Del resto neppure gli inquilini giunti nell'appartamento si erano accorti della presenza degli insetti ed a loro la casa era apparsa normale e pulita mentre solo nei giorni successivi si erano avveduti della presenza dei parassiti dopo aver dormito sui materassi. Inoltre neppure il personale addetto alle pulizie si era avveduto della presenza degli insetti sicché l'affermazione di colpevolezza era in contraddizione con un tale quadro inconfutabilmente ostativo.

3.3. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.

4. **MM** svolgeva quattro motivi del ricorso.

4.1. Con il primo motivo deduceva violazione di legge relativamente all'individuazione dell'autore penalmente responsabile in quanto, benché socio della società di capitali insieme a **MM**, egli era estraneo al settore delle locazioni che, di fatto, era seguita dalla medesima la quale si era occupata direttamente e personalmente in via esclusiva della vicenda.

4.2. Il secondo, il terzo e quarto motivo erano sostanzialmente sovrapponibili al primo, al secondo ed al terzo motivo svolto da **MM**.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che preliminarmente - avuto riguardo al *tempus commissi delicti* (2 agosto 2006) e tenuto conto della pena edittale prevista per il reato *de quo* - occorre verificare se sia interamente decorso il termine massimo di prescrizione (sette anni e mezzo), con riferimento all'art. 157 c.p.

Ciò posto, va rilevato che all'odierna udienza risulta maturata la prescrizione.

Tanto premesso, occorre adesso verificare se, avuto riguardo ai motivi dedotti dagli imputati ricorrenti in relazione alle argomentazioni svolte dal giudice di secondo grado nell'impugnata sentenza, i ricorsi presentino profili di inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione (posto che si tratterebbe di causa originaria di inammissibilità).

Orbene, i ricorsi, per quanto di seguito si avrà modo di evidenziare, non presentano connotazioni di inammissibilità.

Deve essere pertanto dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Ciò posto, mette conto sottolineare che in presenza di tale causa estintiva del reato, è precluso alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento agli effetti penali della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione ("ex plurimis": Sez. Un., Tettamanti).

Per quel che concerne l'applicabilità dell'art. 129, secondo comma, del codice di rito, va ricordato che, in forza dei consolidati principi di diritto enunciati da questa Corte, il sindacato di legittimità, appunto ai fini della eventuale applicazione della disposizione appena citata, deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente (*ictu oculi*) sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini

ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata: qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (in tal senso cfr., *ex plurimis*: Sez. Unite, n. 35490/2009, Tettamanti, cit.; Sez. Un. 28/11/2001, Cremonese).

Nella concreta fattispecie, come già innanzi accennato, le considerazioni svolte dal giudice di seconda istanza, pur nel contesto di un percorso motivazionale censurabile per quanto appresso si avrà modo di precisare (esaminando sul versante civilistico le doglianze dedotte dai ricorrenti), non consentono comunque, in alcun modo, di ritenere acquisita la *prova evidente dell'innocenza* degli imputati, *condizione indispensabile*, in presenza della causa estintiva del reato (la prescrizione), per l'applicabilità dell'art. 129 del codice di rito invocato dai ricorrenti. Giova ricordare che questa Corte ha affermato, e più volte ribadito, il principio di diritto secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità – ai fini penali – vizi di motivazione della sentenza impugnata, perchè l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen. (in termini, "ex plurimis", e con riferimento a fattispecie relativa proprio ad estinzione del reato per prescrizione, Sez. 1, n. 4177/04, RV. 227098; nello stesso senso: Sezioni Unite, Tettamanti, cit.; Sezioni Unite, n.1653/93, imp. Marino ed altri, RV. 192471; Sez. 3, n. 24327/04, P.G. in proc. De Marco, RV. 228973).

Esclusa dunque l'applicabilità dell'art. 129 del codice di rito - ed essendo stata confermata nei confronti degli imputati, con la sentenza oggetto dei ricorsi, la condanna al risarcimento dei danni cagionati dal reato, già pronunciata dal primo giudice - la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione comporta la necessità di esaminare le doglianze dei ricorrenti ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili (art. 578 c.p.p.).

2. Ciò premesso, i ricorsi degli imputati – come innanzi già accennato – risultano fondati agli effetti civili. Invero, in ordine al primo ed al secondo motivo di ricorso svolti da MM , si osserva che la colpa ascritta all'imputata sotto forma di negligenza indica il profilo di colpa generica per essere venuta meno al dovere di attenzione e di sollecitudine a lei richiesto in ragione della particolare attività svolta. All'imputata è stato ascritto un atteggiamento antidoveroso per aver agito con leggerezza. Sennonché di negligenza generica è possibile parlare solo quando sia prevedibile, al momento del fatto, che dall'azione od omissione sia derivabile l'evento nocivo. Invero se il risultato non può essere previsto, nessun rimprovero può muoversi all'agente e compete al giudice stabilire se, avuto riguardo alla situazione concreta, fosse possibile prevedere l'evento.

Nel caso che occupa emerge che l'appartamento offerto in locazione dalla ricorrente è stato sottoposto, prima dell'arrivo degli inquilini, alla pulizia a mezzo di ditta specializzata e ciò che si imputa alla **M** è di non aver sottoposto l'alloggio ad un trattamento sanificante onde eliminare la presenza di insetti. Sennonché, posto che un tale trattamento non rientra nella normale manutenzione che si richiede in caso di affitto di immobili arredati, occorrerebbe accertare se, per l'evidenza della presenza dei parassiti o per il degrado dell'immobile tale da farne presumere l'esistenza, fosse prevedibile l'evento verificatosi sì da potersi affermare come doverosa, da parte della ricorrente, l'adozione della condotta omessa, tenuto conto anche del fatto che le dipendenti che hanno effettuato le pulizie non hanno riferito di aver riportato punture di insetti.

L'accertamento della prevedibilità dell'evento non risulta essere stato compiutamente svolto dal tribunale di Ancona, non essendo stato neppure accertato di quali insetti si trattasse e quale fosse il tempo necessario per la loro riproduzione sì da poter ritenere che, nei giorni immediatamente precedenti l'arrivo degli inquilini, i parassiti fossero visibili.

Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata ai fini civili con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello che provvederà al regolamento delle spese tra le parti anche per questo giudizio.

In ordine al secondo ed al terzo motivo svolti da **MM** valgono le considerazioni svolte con riguardo al primo ed al secondo motivo svolti da **MM**. Il terzo motivo svolto da **MM** ed il quarto motivo svolto da **MM** rimangono assorbiti. La questione svolta da **MM** con il primo motivo, non apparendo del tutto evidente la prospettata sua estraneità al reato ed essendo necessario un più approfondito esame nel giudizio di merito, sarà decisa dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Annulla altresì la sentenza stessa agli effetti civili e rinvia per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda il regolamento delle spese tra le parti anche per questo giudizio.

Così deciso il 22 aprile 2015.

Il Consigliere estensore

Liana Maria Teresa Zoso

Il Presidente

Vincenzo Romis

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni BUELO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

27 MAG. 2015



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni BUELO

